REGOLAMENTO (CEE) N. 870/88 DELLA COMMISSIONE del 30 marzo 1988

che prevede la concessione di un aiuto all'ammasso privato delle fibre corte di lino e delle fibre di canapa

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3995/87 (²), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1308/70 prevede la concessione di aiuti all'ammasso privato, qualora la disponibilità di fibre di lino rivelino uno squilibrio temporaneo rispetto alla domanda prevedibile; che il regolamento (CEE) n. 1172/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme generali relative agli aiuti all'ammasso privato di fibre di lino di canapa (3), ha definito gli elementi principali che consentono di appurare l'esistenza di siffatto squilibrio, nonché il beneficiario;

considerando che la produzione comunitaria di fibre corte di lino e di fibre di canapa, nonché le importazioni prevedibili di tali fibre nella campagna in corso consentono di prevedere un aumento delle disponibilità rispetto alla campagna precedente;

considerando che la domanda di fibre da parte degli utilizzatori della Comnità e dei paesi terzi è diminuita negli ultimi mesi rispetto allo scorso anno; che tale situazione rischia di perdurare, data la crisi congiunturale dell'industria della filatura a secco del lino e dell'industria della carta, che costituiscono gli sbocchi principali di tali fibre;

considerando che da qualche tempo la situazione del mercato è caratterizzata da un netto ribasso dei prezzi di queste fibre; che questa tendenza discendente è destinata a persistere, visto il prevedibile andamento della domanda;

considerando che lo squilibrio del mercato è imputabile sostanzialmente alle cattive condizioni climatiche dell'estate 1987 che hanno determinato una resa anormalmente elevata di fibre corte di lino; che per il prossimo raccolto si può sperare una resa normale di tali fibre; che, in questa prospettiva e in ragione del prevedibile montenimento delle superfici seminate, è lecito presupporre una diminuzione della produzione di fibre corte di lino per la

(1) GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1. (2) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 34. prossima campagna; che verso l'inizio della prossima campagna ci si può aspettare un ristabilimento dell'equilibrio tra le disponibilità di fibre corte di lino e la prevedibile domanda; che, visto che le fibre di canapa hanno gli stessi sbocchi, il ripristino dell'equilibrio esplicherà i suoi effetti positivi anche sul mercato di queste ultime fibre;

considerando che da un esame della situazione del mercato sommariamente descritta più sopra emerge che esiste uno squilibrio temporaneo tra le disponibilità di fibre di lino corte e di fibre di canapa e la loro domanda prevedibile; che è quindi necessario accordare aiuti all'ammasso privato di dette fibre, in virtù del regolamento (CEE) n. 1524/71 della Commissione, del 16 luglio 1971, relativo alle modalità di applicazione per quanto concerne gli aiuti all'ammasso privato di fibre di lino e di canapa (1);

considerando che il quantitativo massimo per il quale possono essere conclusi contratti deve essere fissato tenendo conto della duplice necessità di decongestionare gradualmente il mercato e di semplificare la gestione amministrativa del regime di aiuti all'ammasso;

considerando che detto squilibrio temporaneo rischia di perdurare fino all'inizio della prossima raccolta; che occorre perciò fissare la durata di tali contratti a sei mesi;

considerando che, in determinate circostanze, la durata dei contratti esistenti può essere ridotta, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1172/71; che è pertanto opportuno stabilire, oltre all'importo dell'aiuto da pagare nel caso che gli obblighi previsti nel contratto siano soddisfatti, i defalchi necessari in caso di riduzione della durata prevista dello stoccaggio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRÉSENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli organismi d'intervento degli Stati membri produttori concedono un aiuto all'ammasso privato delle fibre corte di lino e di canapa di origine comunitaria, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1524/71, nonché del presente regolamento.

⁽³⁾ GU n. L 123 del 5. 6. 1971, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 160 del 17. 7. 1971, pag. 16.